

CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N° PDCC-100-2019

OGGETTO : *Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modifiche.*

Scandicci, lì 10/12/2019

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 3 - RISORSE
Dott. Alberto De Francesco

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

PROPOSTA N° PDCC-100-2019

OGGETTO : *Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modifiche.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nel Comune di Scandicci è stato istituito, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, un canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21.04.2009 e successive modificazioni è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Considerato che sono soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi;

Tenuto conto che le occupazioni di cui sopra sono subordinate al previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione medesima;

Preso atto che sul territorio comunale sussistono concessioni di suolo per l'installazione di Stazioni Radio Base (SRB), per le quali sussiste la necessità di dettare una disciplina specifica, in considerazione della specificità di tali impianti dal punto di vista dell'importanza economica dell'attività connessa, dell'impatto elettromagnetico sulla cittadinanza e del vincolo edilizio che impone il segnale elettromagnetico delle Stazioni Radio Base;

Considerato il crescente aumento di contratti SIM per telefonia mobile;

Richiamato l'art. 26 "Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi" del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), che in base ai criteri dell'art. 63 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 446/1997, ha stabilito che il canone è determinato forfetariamente commisurandolo al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa;

Ravvisata, a tal proposito, l'opportunità di disciplinare nel regolamento comunale, con apposito articolo estensione del surrichiamato art. 26, il canone COSAP per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile da applicare alle apposite convenzioni in essere o che verranno in futuro sottoscritte;

Atteso che viene proposto dal Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici - la predisposizione di un nuovo articolo 26 bis, considerate le motivazioni di cui sopra e meglio esemplificate nella

relazione del 09.12.2019 di cui agli atti del fascicolo ed al fine di garantire una continuità con le convenzioni per la concessione di uso di aree per l'installazione di Stazioni Radio Base attualmente in essere;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il citato Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al fine di assicurare idonea disciplina alla fattispecie di che trattasi, in particolare per quanto concerne i criteri di applicazione e commisurazione del canone per le stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile;

Considerato che le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività comunale in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il citato regolamento introducendo l'articolo 26 BIS "Occupazioni con stazioni radio base per servizi di telefonia mobile" come segue:

1. Le occupazioni di suolo pubblico con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile, da annoverare tra le occupazioni realizzate da aziende di pubblici servizi, devono essere conformi alla normativa nazionale e regionale vigente (con particolare riferimento al Codice delle Comunicazioni elettriche, D. Lgs. n. 259 del 1 Agosto 2003 e s.m.i.) e devono essere autorizzate mediante sottoscrizione di apposita convenzione.

2. Le occupazioni di cui al comma 1, a decorrere dal 01/01/2020, sono soggette al canone ed alle condizioni riportate qui di seguito ed ai successivi commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.

Impianto singolo
Canone annuo
Euro 17.000
Altre Condizioni
Durata concessione: 8 anni
Divieto di sub concessione

Impianti in Cositing
(per cositing si intende la presenza di due o più impianti sul medesimo palo)
Canone annuo per ciascuna stazione radio base
Euro 15.000
Altre Condizioni
Durata concessione: 8 anni

Divieto di sub concessione
La concessione è rilasciata con atti separati ad ogni gestore presente

3. Il canone potrà variare in corso di concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a cositing o viceversa).

4. Gli importi dei canoni annui di cui al comma 2 sono soggetti alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Qualora su un impianto singolo esistente sia presentata istanza da parte di altro gestore per una nuova stazione radio base in cositing, il nuovo gestore dovrà sottoscrivere apposita convenzione per il rilascio della concessione che sarà soggetta al canone per impianti in cositing di cui al comma 2. Il canone per impianti in cositing sarà applicato, con comunicazione unilaterale da parte dell'Amministrazione Comunale, anche al gestore la cui concessione è già in essere.

6. Le concessioni dovranno essere rilasciate a favore dei soli gestori di concessione governativa o di soggetti delegati.

7. Il pagamento del canone annuo, versato in un'unica soluzione, deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- a. al momento del rilascio dell'atto di concessione, per i mesi relativi all'anno solare in corso;
- b. per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

8. Le convenzioni in corso di validità alla data di entrata in vigore, ovvero dal 01/01/2020, sono adeguate alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Richiamate le disposizioni recate dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per il quale i regolamenti in materia di entrate sono approvati dal comune entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Rilevato pertanto che le modifiche introdotte al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con il presente atto hanno validità dal 01.01.2020;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.200, allegati sub A e B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere dei revisori dei conti in data _____, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale;

D E L I B E R A

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21.04.2009 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Di introdurre, pertanto, l'articolo 26 BIS " Occupazioni con stazioni radio base per servizi di telefonia mobile" come segue:

1. Le occupazioni di suolo pubblico con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile, da annoverare tra le occupazioni realizzate da aziende di pubblici servizi, devono essere conformi alla normativa nazionale e regionale vigente (con particolare riferimento al Codice delle Comunicazioni elettriche, D. Lgs. n. 259 del 1 Agosto 2003 e s.m.i.) e devono essere autorizzate mediante sottoscrizione di apposita convenzione.

2. Le occupazioni di cui al comma 1, a decorrere dal 01/01/2020, sono soggette al canone ed alle condizioni riportate qui di seguito ed ai successivi commi 3, 4 ,5, 6, 7 e 8 del presente articolo.

Impianto singolo
Canone annuo
Euro 17.000
Altre Condizioni
Durata concessione: 8 anni
Divieto di sub concessione

Impianti in Cositing
(per cositing si intende la presenza di due o più impianti sul medesimo palo)
Canone annuo per ciascuna stazione radio base
Euro 15.000

Altre Condizioni
Durata concessione: 8 anni
Divieto di sub concessione
La concessione è rilasciata con atti separati ad ogni gestore presente

3. Il canone potrà variare in corso di concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a cositing o viceversa).

4. Gli importi dei canoni annui di cui al comma 2 sono soggetti alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Qualora su un impianto singolo esistente sia presentata istanza da parte di altro gestore per una nuova stazione radio base in cositing, il nuovo gestore dovrà sottoscrivere apposita convenzione per il rilascio della concessione che sarà soggetta al canone per impianti in cositing di cui al comma 2. Il canone per impianti in cositing sarà applicato, con comunicazione unilaterale da parte dell'Amministrazione Comunale, anche al gestore la cui concessione è già in essere.

6. Le concessioni dovranno essere rilasciate a favore dei soli gestori di concessione governativa o di soggetti delegati.

7. Il pagamento del canone annuo, versato in un'unica soluzione, deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- a. al momento del rilascio dell'atto di concessione, per i mesi relativi all'anno solare in corso;
- b. per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

8. Le convenzioni in corso di validità alla data di entrata in vigore, ovvero dal 01/01/2020, sono adeguate alle disposizioni contenute nel presente articolo.

3) Di dare atto che il testo modificato del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche recepisce in *parte qua* il nuovo articolo 26 BIS introdotto con il presente atto, giusta e imm modificata ogni altra parte.

4) Di stabilire che le modifiche di cui sopra hanno validità dal 01.01.2020.

